

REGOLAMENTO D'USO

STADIO P. MAZZA di Ferrara

Ex art. 19-ter; comma 3 lett. C. del decreto del Ministero dell'Interno 18 marzo1996, come mod. dal decreto del Ministero dell'Interno 6 giugno 2005 ed ex art. 4 comma 2 del decreto del Ministero dell'Interno 6 giugno 2005, D. Lgs. N. 8 dell'8 febbraio 2007, decreto del Ministero dell'Interno dell'8 agosto 2007, Determinazione n. 14/2010 del 17 marzo 2010.

Premessa:

- Per "stadio" si intende l'intera struttura/impianto incluse le aree di proprietà e l'area di servizio esterna, occupate o utilizzate dal club
- Per "club" si intende l'organizzatore dell'Evento
- Per "evento" si intende ogni manifestazione ufficiale/partita organizzata dal club professionistico, che ha luogo nello stadio

NORME COMPORTAMENTALI

"L'accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all'interno dell'impianto sportivo, in occasione degli incontri di calcio, sono regolati dal "regolamento d'uso" e dal Codice di condotta e di gradimento del Tifoso; l'acquisto del titolo di accesso ne comporta la conoscenza e la presa visione, nonchè l'accettazione da parte dello spettatore. L'inosservanza dello stesso comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore nonché l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. Qualora il contravventore risulti già sanzionato, anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del regolamento d'uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive".

Si richiamano, in particolare, le seguenti disposizioni:

- Il titolo di accesso allo stadio è **strettamente personale** e non può essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia e dalla Società Sportiva organizzatrice dell'evento previa sottoscrizione di specifica delega da richiedere a: biglietteria@spalferrara.it
- Per l'ingresso all'impianto sportivo è richiesto, oltre al titolo d'accesso, un documento d'identità valido da esibire a richiesta del personale steward, per verificare la corrispondenza tra il titolare del



tagliando e il possessore dello stesso; per i minori di anni 14, accompagnati da un genitore o persona all'uopo incaricata, è sufficiente la tessera sanitaria/codice fiscale.

- E' vietato acquistare titoli di accesso all'impianto sportivo in violazione delle disposizioni volte a separare i sostenitori delle squadre. Il mancato rispetto di tale divieto può comportare l'espulsione dall'impianto sportivo.
- In caso di inabilità temporanee personali che comportino l'utilizzo di strumenti di ausilio alla deambulazione (tipo stampelle o simili), l'ingresso allo stadio nel settore di pertinenza del titolo di accesso sarà consentito solo previa esibizione di un certificato medico che attesti che il soggetto indicato "è in grado di deambulare correttamente in modo autonomo, purché munito dello strumento di ausilio prescritto nel certificato stesso". In mancanza del certificato prescrittivo, lo spettatore, compatibilmente con la disponibilità dei posti, sarà fatto accedere, previo benestare del GOS, al settore specifico riservato ai diversamente abili.
- L'ingresso allo stadio deve avvenire attraverso gli appositi varchi ed è subordinato alla verifica della regolarità del titolo di accesso anche mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature. (D.M. 18 marzo 1996 e succ. modif.) potrà essere soggetto a controlli sulla persona da parte degli steward oltre gli ordinari controlli di sicurezza da parte delle Forze di Polizia finalizzati ad evitare l'introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward.
- Lo spettatore deve conservare il tagliando di accesso sino al termine della manifestazione ed all'uscita dell'impianto.
- Per esigenze di ordine e sicurezza pubblica e su disposizione dell'Autorità di P.S. al termine della partita i tifosi potranno essere trattenuti nel settore loro dedicato.
- Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto a lui assegnato e potrà essere allontanato dallo stadio qualora non rispetti il presente regolamento; L'accesso non è in alcun modo consentito a persone soggette a diffida per atti di violenza sportiva, secondo il disposto dell'Articolo 9 del Decreto 8-2-2007, coordinato con legge 4-4-2007.

La Società si riserva l'iniziativa di rifiutare l'ingresso allo stesso spettatore anche in occasione degli incontri successivi, segnalando il fatto alle competenti Autorità.

All'interno dello stadio è consentita la vendita di bevande alcoliche di gradazione fino a 5°, salvo casi particolari dove potrà essere vietata la vendita sia per il settore locali che per il settore ospiti, qualora determinate circostanze lo richiedano (sia con riferimento a comportamenti nelle trascorse partite che a potenziali rischi della partita da disputare). **Tale divieto sarà deciso esclusivamente in sede di riunione del Gruppo operativo di sicurezza.**

DIVIETI

E' severamente vietato:

• introdurre e/o detenere nello stadio ogni oggetto che possa essere usato come arma e/o essere pericoloso per l'incolumità e la sicurezza pubblica e comunque, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i seguenti oggetti: veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe, coltelli, materiale pirotecnico, fumogeni, trombe a gas, razzi e bengala, armi, oggetti pericolosi, luci laser, bottiglie, recipienti di vetro, lattine, caschi da motociclista; (legge 401/89 e succ. modif.)



- introdurre ombrelli, salvo le gare considerate a rischio è possibile, in caso di avversità atmosferica, l'utilizzo di ombrelli di ridotte dimensioni, non aventi punte acuminate e di forma e materiali che possano arrecare pericolo alla sicurezza dell'evento e degli spettatori.
- introdurre bevande in contenitori di vetro, plastica o lattina, salvo che siano versate in bicchieri di plastica leggera o di carta
- introdurre striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, tamburi e mezzi di diffusione sonora se non espressamente autorizzato dal Gruppo Operativo di Sicurezza e/o in violazione delle modalità di introduzione ed esposizione dallo stesso indicate e previa presentazione della documentazione richiesta dalla normativa.
- introdurre o esporre cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti che incitino all'odio razziale, etnico o religioso o che possano ostacolare il regolare svolgimento della gara.
- introdurre aste per bandiere non autorizzate. Salvo indicazione contraria sono consentite le aste singole di materiale estremamente flessibile fino a 1,5 mt di altezza e diametro fino a 1 cm cave all'interno.
- esporre materiale che per dimensioni ostacoli la visibilità agli altri tifosi, tanto da costringerli ad assumere la posizione eretta, o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo a tutte le vie di fuga. (Determina 14/07 osservatorio Nazionale Manifestazioni sportive)
- arrampicarsi e scavalcare recinzioni, separatori e strutture dello stadio; (L 401/89 art. 6 bis comma
 2)
- sostare in piedi sui posti a sedere, sostare in prossimità di passaggi, balaustre di separazione dalla zona di gioco, vie di accesso e di uscita, uscite e ingressi, scale ed ogni altra via di fuga; (art 1 quinquies L. 88 24 aprile 2003)
- accedere e trattenersi all'interno dello stadio in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Adottare qualsiasi comportamento che possa concretizzare fattispecie penali in genere ed in
 particolare quelli di cui i reati indicati nell'art. 6 comma I della legge 13 dicembre 1989 n°401, e
 successive modificazioni, con particolare riguardo ad ogni attività di travisamento, ostentazione di
 emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali,
 etnici, nazionali o religiosi, all'incitazione alla violenza nel corso di manifestazioni sportive ufficiali
 organizzate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, nonché al lancio di materiale pericoloso;

Non è consentito, per motivi di sicurezza, introdurre animali all'interno dell'impianto sportivo.

L'acquisto del titolo di accesso comporta l'accettazione da parte dello spettatore del Regolamento d'uso dello Stadio "P. Mazza" e delle sue modificazioni e integrazioni, a seguito della determinazione n. 14/2010 dell'Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive.

AVVERTENZE e DISPOSIZIONI DI LEGGE

Reati penali. Tra i comportamenti puniti con sanzioni amministrative e penali quali il divieto di accesso negli stadi, l'arresto e la reclusione si richiamano i reati indicati nell'articolo 6,comma I, della legge 13 dicembre 1989 n° 401, e successive modificazioni ed, in particolare:



- ostentare simboli o emblemi di gruppi o associazioni che diffondono la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici nazionali o religiosi;
- effettuare cori volgari e/o razzisti, striscioni o scritte volgari e/o razziste;
- lanciare oggetti;
- incitare alla violenza nel corso di competizioni agonistiche.

Motivi di interdizione all'accesso e/o di espulsione dallo Stadio e/o di denuncia.

L'Autorità di Pubblica Sicurezza potrà limitare o interdire l'ingresso o la permanenza nello stadio, anche per eventi successivi, a chiunque non rispetti le norme generali di comportamento ed i divieti indicati e, in particolare: a chiunque disponga di titolo di accesso non emesso da soggetti autorizzati od emesso in violazione delle procedure per la separazione delle squadre; a chiunque rifiuti di sottoporsi ai controlli; a chiunque compia atti di violenza o di pericolo o introduca oggetti, striscioni o altro materiale vietato od in violazione delle norme si cui sopra. Inoltre, chiunque sia sorpreso a danneggiare o deturpare lo stadio o le proprietà del club, commetta atti criminali, nello stadio, nell'area circostante lo stadio, nel percorso di avvicinamento o di allontanamento dallo stadio, in occasione di un evento può essere denunciato all'Autorità e potrà essere passibile di diffida all'accesso dello stadio per tutti i futuri eventi.

DISPOSIZIONE RIGUARDANTI I BOTTEGHINI:

- Per l'acquisto dei titoli di accesso allo Stadio è necessaria l'esibizione di un documento d'identità in corso di validità; la Società, in assenza di tale documento, non potrà emettere il titolo.
- La Società, nel rispetto delle norme che regolano gli accessi agli impianti sportivi, non potrà emettere il titolo di accesso nei confronti di chi risulta sottoposto a misure DASPO o altri provvedimenti dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.
- Il prezzo dei titoli di accesso rimarrà invariato anche ove l'acquisto sia effettuato a gara in corso.
- L'acquirente, sotto la propria responsabilità, acquistando il titolo dichiara di aver preso visione e di aver accettato il presente regolamento d'uso dello Stadio P. Mazza.

Chiunque assista a un evento sportivo allo stadio, riconosce che si tratta di un evento pubblico e quindi accetta ed autorizza qualsiasi uso futuro delle eventuali riprese audio e video che potrebbero essere effettuate e che possa essere fatto uso gratuito della sua voce, immagine e aspetto per mezzo di proiezioni video dal vivo o registrate, trasmissioni radiofoniche o di altro tipo oppure tramite registrazioni, fotografie o qualsiasi altra tecnologia attuale e/o futura; - Non sarà ammesso l'uso e quindi l'introduzione nello spazio adibito all'evento, di apparecchi per la registrazione audio/ video, cineprese, telecamere e macchine fotografiche; - Chiunque assista a una partita non può registrare e/o trasmettere suoni, immagini e/o descrizioni dello stadio o della partita (così come nessun risultato e/o statistica della stessa) diverse da quelle consentite per uso privato; - In ogni caso è severamente vietato diffondere tramite Internet, radio, televisione o altro attuale e/o futuro mezzo di comunicazione, suoni, immagini, descrizioni, risultati e/o statistiche della partita nel suo insieme o di una delle sue parti, oppure assistere altre persone nello



svolgimento di tali attività; L'uso di telefoni cellulari è permesso nello Stadio per l'esclusivo utilizzo personale e privato.

AVVERTENZE

Videosorveglianza e trattamento dei dati. Si segnala, infine, che l'impianto sportivo P. Mazza è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all'interno che all'esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e dal D.M. 06/06/2005

La registrazione è effettuata dall'apertura fino alla chiusura dello stadio ed in occasione dell'eventuale accesso di persone per la preparazione di coreografie. I dati ed i supporti di registrazione sono conservati presso lo Stadio, con l'adozione di ogni misura di sicurezza prevista dalla legge. I dati potranno essere visionati per scopi di giustizia sportiva dal delegato della Lega Nazionale Professionisti e potranno essere altresì consegnati, in caso di richiesta, alla Autorità di Pubblica Sicurezza o Giudiziaria. I dati non utilizzati a norma del comma precedente sono cancellati trascorsi i 7 (sette) giorni. Il trattamento dei dati personali e delle registrazioni è effettuato, secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e del Decreto del Ministero dell'Interno del 6 giugno 2005, dal club, come sopra indicato.